

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

DIRETTIVA ORGANIZZATIVA GENERALE PER I A RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONI DA CORONAVIRUS

I CAPI DI CORTE

vista la Circolare del Ministero della Salute 22.2.2020, n. 54/43 – COVID-2019;

visti il d.l. 23.2.2020, n. 6 e i D.P.C.M. di attuazione 23.2.2020 e 25.02.2020;

viste le circolari del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia del 23.2.2020 e del 24.2.2020;

letta la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 22.2.2020;

letta la Circolare n. 8038/UST del 25.2.2020 dell'indicato Dipartimento, Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, con la quale sono state impartite disposizioni organizzative per il servizio traduzioni di soggetti detenuti;

viste le Ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 23.2.2020 e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 24.2.2020;

rilevato che il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia con nota m_dg.DOG.24/02/2020.0038651.U ha reso noto che "allo stato attuale non sono stati assunti dalle Autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che la chiusura totale degli uffici giudiziari presuppone la sospensione di termini processuali e di altre attività con norma primaria";

ritenuto che di conseguenza, sino a nuove disposizioni collegate all'evoluzione del rischio sanitario, l'attività giudiziaria dovrà continuare a svolgersi, pur con le precauzioni adottate o adottande, in linea con le previsioni contenute nel d.l. n. 6/2020 e nei D.P.C.M. 23.2.2020 e 25.02.2020, e che, in ogni caso, in tutti gli uffici giudiziari dovranno essere osservate le prescrizioni, applicabili in tutto il territorio nazionale, contenute nelle Circolari del Ministero della Salute e, in particolare, nella circolare del 22.2.2020;

ritenuto, per quanto attiene alla Provincia di Trento, che con Ordinanza n. A001/2020/125456/1 dd. 24.2.2020 è stata prevista, fra l'altro, "l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati";

ritenuto che tale previsione è riferibile anche alle sedi giudiziarie e interessa tutti gli spazi aperti al pubblico e, quindi, sia le aree di transito e sosta (corridoi, ingressi ecc.), sia le aule destinate

alle udienze collegiali, civili e penali, sia gli uffici dei singoli magistrati utilizzati per udienze non pubbliche (presidenziali, istruttorie civili ecc.), sia le cancellerie, le segreterie e le altre unità organizzative con competenze tecniche e amministrative, sia, più in generale, ogni spazio aperto al pubblico interno, ivi compreso il locale bar della sede giudiziaria centrale;

ritenuto che, di conseguenza, per tutti gli uffici giudiziari con sede nella Provincia di Trento si impone l'adozione degli accorgimenti organizzativi necessari per il rispetto dell'indicata ordinanza provinciale;

ritenuto che tali disposizioni, in quanto all'evidenza funzionali al contenimento del rischio sanitario di contagio, possono stimarsi applicabili come criteri organizzativi di prevenzione del rischio anche per gli uffici compresi nella Provincia di Bolzano;

rilevato che, allo stato, sussiste un *cluster* di infezione da COVID-19 nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano (Lombardia) e di Vò (Veneto), territori già interessati dalle disposizioni di cui al d.l. n. 6/2020;

rilevato che il D.P.C.M. 25.02.2020, contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio, all'art. 1, lett. I), riguardante gli uffici giudiziari, limita l'operatività della disposizione ai distretti di Corte d'Appello cui appartengono i Comuni indicati nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 23.2.2020:

sentiti in via d'urgenza tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto del Trentino Alto Adige/Südtirol, nonché i Presidenti dei competenti C.O.A.,

dispongono

- 1. tutte le udienze alle quali debbano partecipare parti, testimoni, periti, consulenti, interpreti o avvocati o altri soggetti provenienti dalle zone individuate come aree con *cluster* di infezione da COVID-19, saranno rinviate e del rinvio, se si tratta di udienze fissate nel periodo 27.2.2020-15.3.2020, sarà data immediatamente preventiva comunicazione ai soggetti interessati a cura della cancelleria, in via telematica o con altro mezzo idoneo;
- 2. per tutte le udienze, civili e penali, si dovrà prevedere la trattazione di ogni singolo procedimento in un orario distinto da quello degli altri, con cadenza parametrata alla prevedibile durata in ragione della tipologia di attività da espletare, così da evitare la concomitante presenza nell'aula di un numero di persone eccedente il limite di una persona ogni due metri quadrati;
- 3. il limite di cui al punto 2. dovrà essere rispettato anche nei corridoi degli uffici giudiziari e nelle aree di transito;
- 4. le udienze civili, in Corte, nei Tribunali e negli uffici dei Giudici di Pace, saranno regolarmente tenute, ma con l'adozione degli accorgimenti di cui sopra, salvo rinvio, nel periodo 27.2.2020 15.3.2020, di quei procedimenti che, per numero delle parti o per altre ragioni, non consentano il rigoroso rispetto delle indicate cautele, ferma rimanendo, in ogni caso, la trattazione dei procedimenti urgenti e indifferibili;
- 5. le udienze penali, in Corte, nei Tribunali e negli Uffici del Giudice di Pace, saranno regolarmente tenute, ma con l'adozione degli accorgimenti sopra precisati e con eventuale

applicazione, inoltre, dell'art. 472, co. 3, c.p.p., salvo rinvio, nel periodo 27.2.2020 -15.3.2020, di quei procedimenti che, per numero delle parti o per altre ragioni, non consentano il rigoroso rispetto delle indicate cautele, ferma rimanendo, in ogni caso, la trattazione dei procedimenti di convalida dell'arresto o fermo o con imputati detenuti per titolo emesso nell'ambito del procedimento;

- 6. le attività di *front office* saranno limitate alla ricezione degli atti urgenti o in scadenza, con utilizzo di postazioni dotate di vetro separatore, ove presente, rimanendo escluso ogni accesso a scopo meramente informativo;
- 7. per le comunicazioni e trasmissioni di atti dovranno escludersi le consegne manuali e procedersi in via telematica, salvo il rispetto delle norme di rito necessarie per la validità degli atti del procedimento e del processo;
- 8. il personale amministrativo addetto agli sportelli provvederà a dotarsi di DPI in via diretta in attesa delle forniture richieste all'Amministrazione regionale;
- 9. gli Uffici NEP limiteranno il contatto con il pubblico, consentendo l'accesso solo a un numero di utenti compatibile con l'obbligatorio rapporto di una persona ogni due metri quadrati e per le notificazioni presso il domicilio e le esecuzioni aventi carattere urgente e indilazionabile adotteranno modalità cautelative di consegna sulla soglia dell'abitazione/ufficio/stabilimento, senza ingresso all'interno ove non indispensabile;
- 10. gli uffici del Pubblico Ministero e le Sezioni di Polizia Giudiziaria rinvieranno a data successiva al 15.3.2020 tutti gli atti di indagine implicanti l'accesso di persone nelle sedi giudiziarie o negli uffici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria (persone informate sui fatti, indagati, consulenti, difensori, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ecc.), salvo casi di assoluta indifferibilità autorizzati dal Capo dell'Ufficio:
- 11. il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie provvederà a contingentare gli accessi del pubblico e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni (corridoi, bar, ecc.) secondo diposizioni che verranno adottate dal Servizio per la Sicurezza della Procura Generale;
- 12. la direttiva sostituisce ogni altra precedente disposizione adottata in materia di contenimento del contagio da Coronavirus e ha effetto per tutti gli uffici giudiziari compresi nel territorio della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol dal 27.2.2020 sino al 15.3.2020, salve integrazioni, modificazioni e proroga;
- 13. la direttiva sarà pubblicata nella home page del sito internet di tutti gli uffici giudiziari del distretto e comunicata al Ministero della Giustizia, ai Commissari del Governo, alla Presidenza della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, ai Questori, ai Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Trento e Bolzano e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Trento 26.2.2020

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni Ilarda

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Gloria Servetti